



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI MITILICOLTURA NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI PELLESTRINA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota s.n., in data 29 settembre 2021, con la quale la Società AGRICOLA ITALVIVAI S.S. con sede in San Pietro in Volta – Pellestrina (VE), ha comunicato di aver completato la posa sul fondale marino degli apprestamenti del nuovo impianto di mitilicoltura, in corso di realizzazione nello specchio acqueo a 3 (tre) miglia dalla costa antistante il litorale dell'Isola di Pellestrina, il cui completamento è previsto nel mese di maggio 2022;

VISTA: la prescrizione di segnalamento marittimo n°60/21/VE, in data 21 ottobre 2021, del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti di Napoli;

VISTA: la propria Ordinanza n°78/2021, in data 3 settembre 2021, come prorogata con Ordinanza n°94/2021, in data 29 settembre 2021, con la quale è stata disciplinata la navigazione in occasione della posa sul fondale marino degli apprestamenti del nuovo impianto di mitilicoltura;

VISTO: l'Atto di Concessione registrato al n°148 di repertorio, in data 19 ottobre 2020, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Genio Civile Venezia, con la quale ha autorizzato l'occupazione di uno specchio acqueo marittimo di 500.000 mq alla società istante nel tratto di mare antistante il litorale di Pellestrina;

VISTO: il Decreto Legislativo n°201, del 17 ottobre 2016, recante *“Attuazione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”*, con particolare riguardo a quanto prescritto all'art. 8, comma 2, lett. a);

VISTO: il *“Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”*, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 che ha recepito il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*”;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nello specchio acqueo in concessione alla società istante, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTI: gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo a 3 (tre) miglia dalla costa antistante il litorale dell’Isola di Pellestrina è stato realizzato un nuovo impianto di mitilicoltura, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche (Datum WGS84):

- 1) Lat. 45° 15.8517’ N – Long. 012° 22.4350’ E;
- 2) Lat. 45° 15.6883’ N – Long. 012° 23.1633’ E;
- 3) Lat. 45° 15.5933’ N – Long. 012° 22.3200’ E;
- 4) Lat. 45° 15.4300’ N – Long. 012° 23.0483’ E.

I suddetti punti sono segnalati da n. 4 (quattro) segnalamenti marittimi, aventi le seguenti caratteristiche:

1) Primo segnalamento:

- a. posizione: Lat. 45° 15.8517’ N – Long. 012° 22.4350’ E;
- b. tipologia: segnale speciale;
- c. supporto: boa;
- d. colore: giallo;
- e. miraglio: radarabile ad “X”
- f. luce:

- (1) Altezza s.l.m.m.:...3 metri;
- (2) Colore:.....giallo;
- (3) Ritmo:..... **0.5s – 2.5s** = Periodo 3s;
- (4) Portata nominale: 3 miglia;
- (5) Visibilità: a giro di orizzonte.

2) Secondo segnalamento:

- a. posizione: Lat. 45° 15.6883’ N – Long. 012° 23.1633’ E;
- b. tipologia: segnale speciale;
- c. supporto: boa;
- d. colore: giallo;
- e. miraglio: radarabile ad “X”
- f. luce: assente – segnale diurno.

3) Terzo segnalamento:

- a. posizione: Lat. 45° 15.5933’ N – Long. 012° 22.3200’ E;

- b. tipologia: segnale speciale;
- c. supporto: boa;
- d. colore: giallo;
- e. miraglio: radarabile ad "X"
- f. luce: assente – segnale diurno.

4) Quarto segnalamento:

- a. posizione: Lat. 45° 15.4300' N – Long. 012° 23.0483' E;
- b. tipologia: segnale speciale;
- c. supporto: boa;
- d. colore: giallo;
- e. miraglio: radarabile ad "X"
- f. luce:
 - (1) Altezza s.l.m.m.:...3 metri;
 - (2) Colore:.....giallo;
 - (3) Ritmo:..... **0.5s – 2.5s** = Periodo 3s;
 - (4) Portata nominale: 3 miglia;
 - (5) Visibilità: a giro di orizzonte.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nella zona di mare delimitata dai punti di coordinate geografiche di cui al "rende noto" e dai segnalamenti marittimi ivi installati, è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni attività subacquea in genere alle unità navali di qualsiasi tipologia, ad eccezione delle unità da pesca asservite all'impianto di mitilicoltura in concessione, espressamente autorizzate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 2

(Prescrizioni per il concessionario)

La Società concessionaria dell'impianto dovrà osservare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dalla Regione Veneto - Unità Organizzativa del Genio Civile di Venezia nell'atto di concessione in premessa richiamato:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta di competenza di altri/e Enti/Autorità aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- verificare che i segnalamenti marittimi installati siano rispondenti alla "prescrizione di segnalamento marittimo" in premessa richiamata, verificandone periodicamente la loro corretta posizione e nel contempo il loro regolare funzionamento;
- segnalare all'Autorità Marittima senza alcun ritardo l'eventuale avaria o asportazione dei segnalamenti marittimi.

Articolo 3

(Prescrizioni per i Comandanti delle unità da pesca asservite all'impianto)

I Comandanti delle unità da pesca asservite all'impianto oggetto della concessione, devono osservare le seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo", ed eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed esclusivamente in ore diurne;
- esporre i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" di cui alla Convenzione COLREG 72;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero avvicinarsi all'impianto, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo l'ordinaria perizia marinaresca, e sospendere i lavori in caso di insorgenza di situazioni di pericolo, dandone contestualmente notizia al VTS (*Vessel Traffic Service*) sul canale 09 VHF;

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA IN CONCESSIONE ALLA SOC. AGRICOLA ITALVIVAI S.S. – NUOVO IMPIANTO DI MITILICOLTURA

CARTOGRAFIA scala 1:20.000

